



## Cosa è l'ammortamento dell'assegno?

**Autore :** Edizioni Simone

**Data:** 03/08/2016

*L'ammortamento è l'istituto previsto a favore del portatore dell'assegno bancario per l'ipotesi in cui questo venga smarrito, sottratto o distrutto.*

In caso di **smarrimento, sottrazione** o **distruzione dell'assegno bancario**, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario (art. 69 L.A.). Ciò per quanto riguarda l'assegno bancario trasferibile.

Il giudice, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'**ammortamento** e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.


Malgrado la **denuncia**, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.



Trascorso il termine indicato senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del Tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.

L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

Per quanto riguarda l'**assegno non trasferibile**, non potendo tale assegno circolare, non si applica ad esso la procedura di ammortamento. Il prenditore però ha il diritto di ottenere un duplicato a sue spese, denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente (art. 73 L.A.).



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

## **Il Recupero dei Crediti**

*a cura di A. Ciccia*

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**